



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

A.C. 1267

Nota di verifica n. 97
13 settembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1267
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini
Gruppo:	Legambiente
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame ha ad oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articoli da 1 a 52: definiscono la disciplina di partenariato e cooperazione tra Unione europea e suoi Stati membri, da una parte, e Singapore dall'altra al fine di rafforzare la cooperazione nei settori di reciproco interesse, tra i quali: politica macroeconomica e istituzioni finanziarie, fiscalità, politica industriale piccole e medie imprese, dogane, società informazione, scienza e tecnologia, energia, trasporti, istruzione e cultura, ambiente e risorse naturali, sanità, istruzione, cultura, migrazione, prevenzione e lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, contributo alla pace e alla giustizia internazionali, prevenzione della proliferazione delle armi di	La relazione tecnica afferma che l'Accordo in esame non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri. A sostegno dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica risulta infatti che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato Misto, dalla eventuale istituzione di Sottocomitati e Gruppi di lavoro oltre che dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio unionale. Le attività di cooperazione poste in essere in attuazione dell'Accordo non potranno comportare contributi

<p>distruzione di massa e adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere. A tal fine vengono previste attività di dialogo settoriale con scambio di informazioni. Viene, inoltre, prevista l'istituzione (articolo 41) di un Comitato misto composto da rappresentanti delle Parti. Il Comitato, che si riunisce di norma una volta ogni due anni alternativamente a Singapore e a Bruxelles, garantisce il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'Accordo, stabilisce le priorità in relazione agli obiettivi dello stesso e formula raccomandazioni per promuoverne l'attuazione.</p>	<p>addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. Come stabilito dall'Accordo, i compiti di garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'accordo, di stabilire le priorità in relazione agli obiettivi (art. 41) e quelli di risoluzione delle controversie (artt. 44 e 52) spettano al Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti (art. 41). La partecipazione al Comitato misto e agli eventuali sottocomitati specializzati viene garantita da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio comunitario. Parimenti, sono i funzionari delle Istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, ai quali non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri. Dalla legge di ratifica dell'Accordo, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
--	---

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: dispone che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in merito all'Accordo in esame considerato quanto evidenziato dalla relazione tecnica al fine di suffragare la clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Nello specifico, si prende atto che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto di cui all'articolo 41, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali tra le Parti, saranno interamente a carico del bilancio dell'UE e che le relative attività non comporteranno contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. In merito al funzionamento del Comitato misto la relazione tecnica precisa, altresì, che questo sarà garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE e che non è prevista, pertanto, la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.

Inoltre, si rammenta che, analogamente all'atto in esame, sono già state considerate neutrali per la finanza pubblica per le medesime ragioni sopra esposte altre proposte di legge aventi ad oggetto accordi di partenariato strategico fra l'Unione europea e Paesi terzi^[1].

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione letterale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

[1] Si tratta, ad esempio, nella precedente legislatura: Afghanistan, AC 2230, legge n. 145/2020; Armenia, AC 2120, legge n. 114/2020; Nuova Zelanda, AC 2119, legge n. 138/2020; Kazakistan, AC 1648, legge n. 136/2019; Giappone AC 3325, legge n. 116/2022; nella XVII legislatura: Africa centrale, AC 3945, legge n. 258/2016; Iraq, AC 3944, legge n. 186/2016; Vietnam, AC 2460, legge n. 56/2016; Mongolia, AC 3301, legge n. 107/2016.

